

OGGETTO: Decreti U0095/2009 e U0051/2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, di concerto con la Presidente della Regione Lazio;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 32 “Bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010”;

VISTA la DGR 23 dicembre 2009, n. 1018: “Bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 - Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, n. 25)”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” Allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449” e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al successivo D.Lgs 3 maggio 2000 n.130 recante: “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;
- VISTO l’articolo 11 “Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata” della L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008”;
- VISTO il Piano di rientro di cui all’articolo 1 comma 180 della legge 311/2004 approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 12 Febbraio 2007 con la DGR n. 66 e modificato nella seduta del 6 Marzo 2007 con la DGR n. 149;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che all’art. 26 stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTE le Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 maggio 1998;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2000, n. 398 “Criteri e modalità per la richiesta di accreditamento provvisorio delle attività di riabilitazione erogate dalle strutture convenzionate con le Aziende Sanitarie del Lazio ex art. 26 L. 833/78”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2000, n. 2591 “Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell’art. 26 Legge 833/78. Accreditamento sperimentale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2002, n. 583 “Attività riabilitativa estensiva e di mantenimento - Definizione della cartella clinica riabilitativa, degli standard di attività e di personale e del flusso informativo. Tariffe dell’attività riabilitativa nei diversi livelli assistenziali”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 143 “Ripartizione nei livelli di assistenza del Fondo Sanitario Regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa e territoriale”;
- VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, così come modificata dalle successive LL.RR. n.2/04 e n.27/06;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2008, n. 325 “Approvazione dei requisiti ulteriori per il Servizio di Assistenza Domiciliare”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2008, n. 326 “Ottimizzazione del modello regionale di assistenza sanitaria domiciliare e relative tariffe”;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0017 del 5 settembre 2008 “Attuazione obiettivo specifico piano di rientro, punto1.1 (1.1.1 1.2.1a): approvazione del documento sulla riconfigurazione dell’offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani in regime residenziale”;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0018 del 5 settembre 2008 “Approvazione della “Programmazione per l’integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio” e delle “Linee guida per la stesura del Piano Attuativo Locale triennale 2008-2010”;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0043 del 17 novembre 2008 “Individuazione del fabbisogno di posti letto per acuti nella Regione Lazio per l’anno 2009 e conseguente riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e dell’offerta territoriale regionale”;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0005 del 21 gennaio 2009 “Ratifica intese con i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni per acuti definite ai sensi dei Decreti Commissariali n. 25/08 e 43/08”;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0087 del 18 dicembre 2009 “Approvazione Piano Sanitario Regionale 2010-2012”;
- VISTA la DGR n. 2499 del 6 maggio 1997 “Primi provvedimenti per la realizzazione delle Residenze Sanitarie assistenziali. Leggi 41/93, 55/93 e regolamento 6 settembre 1994 n.1” che ha provveduto a fissare particolari parametri di reddito ai quali rapportare l’entità del concorso di specifiche categorie di soggetti ospiti della R.S.A. per la quota parte della diaria relativa alle spese di natura non sanitaria, così come di seguito riportato:

- i percettori della sola pensione sociale, senza redditi ulteriori da patrimonio o altro, ovvero con reddito di importo pari alla pensione sociale, sono esonerati dal concorso alla retta;
- i percettori di pensione da lavoro dipendente, di reversibilità ovvero rendite I.N.A.I.L. o simili e/o con redditi da patrimonio o altro sono tenuti, detratta una somma di importo pari alla pensione sociale nonché l'eventuale somma per gli oneri derivanti da familiari a carico, a concorrere con la somma residua al costo del servizio;
- gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di accompagnamento sono tenuti alla corresponsione, alla R.S.A. ospitante, dell'intera quota di detto assegno, quale concorso alla quota parte della retta per spese non sanitarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2001, n. 859: “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. – criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle LL.RR 41/1993, 55/1993 ed al Regolamento Regionale 1/1994”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 febbraio 2007, n. 98 “Attuazione patto di risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera R.S.A.”;

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0095 del 29 dicembre 2009 “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2001)”, che stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell'utente (tenuto conto del reddito personale comprensivo dell'indennità di accompagnamento) o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0051 del 1° luglio 2010 “Decreto del Commissario ad Acta U0095/2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni”, che:

- stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l'avvio dell'introduzione della quota di compartecipazione a carico dell'utente assistito in regime residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex articolo 26, L. 833/78 o a carico del Comune di residenza;
- attribuisce, in conformità alle osservazioni Ministeriali relativamente al decreto n. U0095/09, la quota di compartecipazione anche a carico dei minori, qualora la modalità di erogazione sia valutata come attività assistenziale di mantenimento;
- stabilisce inoltre, fermo restando la decorrenza dell'01/07/2010, di formalizzare entro il 20/07/2010 con i soggetti interessati le procedure finalizzate all'attuazione del presente provvedimento, previa concertazione e/o consultazione;

TENUTO CONTO di quanto emerso dalle consultazioni, previste dal decreto n. U0051/2010, tenutesi con la Consulta regionale per disabilità e handicap, con i delegati delle istituzioni (i Comuni capoluogo di provincia e l'ANCI) in data 7 luglio e con le Associazioni dei Centri di Riabilitazione ex art. 26 in data 9 luglio 2010;

PRESO ATTO delle difficoltà economiche espresse dai comuni nelle consultazioni sopracitate, dovute anche alla non iscrizione in bilancio di spese non prevedibili;

CONSIDERATO, inoltre, che le difficoltà dei Comuni a farsi carico dell'onere derivante dal sostegno al pagamento della quota sociale corrispondente al 30% della tariffa prevista dal decreto U0095/2009, avrebbe gravi ripercussioni su coloro che già vivono una condizione di fragilità;

RITENUTO necessario quindi, per quanto sopra esposto, dover concorrere finanziariamente agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale - e di stabilire criteri omogenei di accesso al sostegno economico;

RITENUTO, altresì, di dover applicare alle suddette attività modalità e criteri omogenei a quelli utilizzati per la determinazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza per il concorso alla spesa della quota sociale stabilita per le R.S.A. come specificato nell'allegato A;

RITENUTO pertanto necessario sostenere le amministrazioni comunali attraverso il rimborso integrale della spesa effettivamente sostenuta dalle stesse per l'anno 2010;

RITENUTO altresì di dover approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali

all'unanimità,

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di applicare alle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale – criteri e modalità omogenei a quelli utilizzati per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune di residenza stabilita per le R.S.A., come specificato nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di rimborsare i Comuni del 100% per l'anno 2010 e dell'80% a partire dal 1° gennaio 2011 per la spesa effettivamente sostenuta dagli stessi relativa alla compartecipazione al pagamento della quota sociale corrispondente al 30% della tariffa prevista dal Decreto U0095/2009 per le persone con disabilità economicamente svantaggiate, come specificato nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

# Allegato A

## Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale.

### Modalità e criteri per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune di residenza e della Regione

- 1. Quota sociale per le attività riabilitative di Mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale come stabilito dal Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. 95 del 29 dicembre 2009.**

REGIME RESIDENZIALE				
			Composizione Tariffa	
Attività riabilitativa di Mantenimento	Impegno riabilitativo/assistenziale	Tariffa DGR 583/2002	% Quota sanitaria (70)	% Quota sociale (utente/Comune) (30)
	Elevato	118,79	83,15	35,64
	Medio	98,13	68,69	29,44

REGIME SEMIRESIDENZIALE				
			Composizione Tariffa	
Attività riabilitativa di Mantenimento	Impegno riabilitativo/assistenziale	Tariffa DGR 583/2002	% Quota sanitaria (70)	% Quota sociale (utente/Comune) (30)
	Elevato	62,42	43,69	18,73
	Medio	49,94	34,96	14,98
	Lieve	43,69	30,58	13,11

### 2. Diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune

Hanno diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune le persone con un reddito I.S.E.E. non superiore a € 13.000,00 annui.

### 3. Linee applicative indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

In ordine alla contribuzione dell'utenza per le prestazioni socio sanitarie agevolate, con specifico riferimento alla quota di spettanza della diaria giornaliera per le attività riabilitative di Mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale si applica l'indicatore I.S.E.E. così come disposto dal D.Lgs n.109/98, modificato dal D.Lgs n.130/00, e dal D.P.C.M. n.221/99, modificato dal D.P.C.M. n.242/01.

Secondo quanto disposto all'art. 52 della L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", ai fini del calcolo del reddito nell'ISEE non viene conteggiata la prima casa di proprietà, utilizzata come abitazione principale al momento della compilazione del modulo per i richiedenti la degenza e il ricovero in una RSA. Tale disposizione può essere estesa anche alla riabilitazione di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale.

Ai fini della determinazione della quota parte giornaliera, è da considerarsi la situazione economica equivalente del solo assistito qualora più favorevole rispetto a quella dell'intero nucleo familiare.

#### **4. Quota di salvaguardia**

Agli utenti è garantita per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito pari alla pensione sociale.

#### **5. Definizione quote utente/comune**

##### **Regime residenziale**

La determinazione della capacità contributiva a carico dell'utente dovrà essere effettuata come segue: all'indicatore I.S.E.E. annuale, rapportato alla singola mensilità (indicatore ISEE annuo/12) deve essere sottratta la quota di salvaguardia equivalente alla pensione sociale. Al suddetto importo va aggiunto l'eventuale assegno di accompagnamento.

Nel caso in cui l'importo così determinato non sia sufficiente per il pagamento della quota a carico dell'utente, così come stabilita dai decreti U0095/2009 e U00051/2010, il Comune di residenza prima dell'inserimento nella struttura è tenuto ad intervenire per la parte di spesa rimanente.

La quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie o di rientro per brevi periodi in famiglia.

##### **Regime semiresidenziale**

Per quanto riguarda il regime semiresidenziale l'assegno di accompagnamento non va conteggiato ai fini del pagamento della quota del 30% a carico dell'utente.

All'indicatore I.S.E.E. annuale, rapportato alla singola mensilità (indicatore ISEE annuo /12) deve essere sottratta la quota di salvaguardia equivalente alla pensione sociale.

La quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie o di malattia debitamente certificata.

#### **6. Decorrenza compartecipazione**

La compartecipazione dell'utente e/o del Comune decorre dal 1° luglio 2010. Si applica a tutti i soggetti in carico presso le strutture residenziali e semiresidenziali con progetti in modalità di mantenimento.

#### **7. Comune di residenza**

Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune di residenza prima dell'inizio delle attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale. Il Comune deve essere preventivamente informato da parte dell'utente al fine dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. (art. 6, c.4, L 328/2000).

#### **8. Concorso alla spesa da parte della Regione**

Al fine del concorso regionale alla spesa (il 100% nel 2010, l'80% dal 1° gennaio 2011) effettivamente sostenuta dal Comune, il Comune deve inviare il rendiconto alla Direzione Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello relativo alla spesa.

La spesa relativa all'annualità 2010 graverà sul capitolo di bilancio H41584 "Fondo per l'integrazione socio-sanitaria" esercizio finanziario 2011.

## **9. Modalità di pagamento**

### **Contributo da parte del comune**

Al fine di ricevere il contributo da parte del Comune, l'utente deve recarsi al comune di residenza per il consenso preventivo presentando il reddito ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa nel caso di nuovi progetti riabilitativi (DGR583/2002). L'utente per il quale è già intervenuta la presa in carico alla data del 1° luglio 2010 è comunque tenuto a recarsi al Comune di residenza presentando il reddito ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa a decorrere dal 1° luglio 2010.

### **Fatturazione da parte del centro di riabilitazione**

Al di sopra dei 13.000 € il centro riabilitativo fattura la quota sanitaria alla ASL (70%) e la quota sociale (30%) al cittadino.

Al di sotto dei 13.000 €, nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato centralizzato per il pagamento della quota sociale, il centro riabilitativo fattura la quota sanitaria alla ASL (70%), la quota dovuta dal cittadino (come concordata con il comune) al cittadino stesso e la quota restante al Comune. Il Comune può chiedere alla ASL nella quale è ubicato il centro di riabilitazione se l'utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.

## **10. Prestazioni fuori regione**

Per le persone residenti nella Regione Lazio che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex articolo 26 extraregionali, la Regione concorrerà al pagamento con le medesime modalità e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa regionale vigente.